



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO**

ATTO N. DD 1531

Torino, 14/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AMBITO DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE. AGGIORNAMENTO CAUSA DI IRRICEVIBILITA'/INAMMISSIBILITA' IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA. MODIFICA ALLEGATO A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 700 DEL 21/02/2022.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante '*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*', all'art. 2 comma 2, prevede che le domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni concernenti l'esercizio di attività produttive e la prestazione di servizi, comprese quelle di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, siano presentate al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) territorialmente competente esclusivamente in modalità telematica.

Il medesimo Decreto del Presidente della Repubblica all'art. 3 prevede altresì la predisposizione del portale "Impresainungiorno" che costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale per consentire all'utenza l'accesso ad una serie di servizi informativi e operativi di natura amministrativa di interesse per le imprese.

Attualmente le istanze di competenza pervengono allo Sportello Unico Attività produttive unicamente in formato digitale attraverso i seguenti canali: principalmente il portale Impresainungiorno ed in via residuale il portale SuapPiemonte e, per le pratiche per le quali non è ancora possibile la trasmissione a mezzo dei suddetti portali, mediante PEC ad indirizzi di posta certificata espressamente dedicati.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 03206/016) è stato approvato lo schema di convenzione per l'adesione al servizio di gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. La convenzione è stata sottoscritta l'8 ottobre 2018 dalla Sindaca Dott.ssa Chiara Appendino e dal Presidente della sede provinciale della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ente a cui il legislatore ha affidato il compito di realizzare i servizi di front office e di supportare la gestione del

procedimento telematico per conto dei comuni.

Con la Determinazione Dirigenziale numero 700 del 21 febbraio 2022 è stato approvato un elenco (Allegato A) di cause ricorrendo le quali l'istanza risulta irricevibile/inammissibile ossia non può essere soggetta a successive integrazioni e deve essere rigettata e archiviata con esito negativo.

Sono in corso analisi e approfondimenti per aggiornare/rivedere le cause di irricevibilità/inammissibilità.

Con la presente determinazione, nelle more dell'adozione di un provvedimento di revisione complessiva ed organica delle cause di irricevibilità/inammissibilità, si intende modificare la seguente causa di inammissibilità riportata nella citata tabella A allegata alla Determinazione Dirigenziale numero 700 del 21 febbraio 2022: *"In materia di commercio su area: in caso di presentazione di SCIA di subingresso conseguente ad affitto o acquisto d'azienda/ramo d'azienda della quale la titolarità dell'autorizzazione amministrativa del dante causa non si sia ancora consolidata perchè non è trascorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di subingresso conseguente ad acquisto d'azienda/ramo d'azienda presentata dal dante causa, o, comunque, perchè ancora in pendenza del termine indicato negli eventuali provvedimenti di invito a conformare adottati nei confronti del dante causa medesimo"* come segue: *"In materia di commercio su area (esclusi Mercati Coperti): in caso di presentazione di SCIA di subingresso conseguente ad acquisto d'azienda/ramo d'azienda della quale la titolarità dell'autorizzazione amministrativa del dante causa non si sia ancora consolidata perchè non è trascorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di subingresso conseguente ad acquisto d'azienda/ramo d'azienda presentata dal dante causa (fatta salva la chiusura della pratica con esito positivo prima del termine dei 60 giorni per l'avvenuto accertamento a cura dell'ufficio dei requisiti necessari per il perfezionamento del subentro) o, comunque, perchè ancora in pendenza del termine indicato negli eventuali provvedimenti di invito a conformare adottati nei confronti del dante causa medesimo"*.

Detta modifica che riduce l'operatività della causa di irricevibilità in questione (non si applica ai Mercati Coperti, alle gerenze d'azienda e quando il procedimento di verifica di chiude anticipatamente con esito positivo prima del termine dei 60 giorni) è finalizzata alla semplificazione del procedimento.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la Determinazione Dirigenziale 700 del 21 febbraio 2022;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare la modifica della seguente causa di inammissibilità riportata nella citata tabella A allegata alla Determinazione Dirigenziale numero 700 del 21 febbraio 2022:

"In materia di commercio su area: in caso di presentazione di SCIA di subingresso conseguente ad affitto o acquisto d'azienda/ramo d'azienda della quale la titolarità dell'autorizzazione amministrativa del dante causa non si sia ancora consolidata perchè non è trascorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di subingresso conseguente ad acquisto d'azienda/ramo d'azienda presentata dal dante causa, o, comunque, perchè ancora in pendenza del termine indicato negli eventuali provvedimenti di invito a conformare adottati nei confronti del dante causa medesimo" come segue:

"In materia di commercio su area (esclusi Mercati Coperti): in caso di presentazione di SCIA di subingresso conseguente ad acquisto d'azienda/ramo d'azienda della quale la titolarità dell'autorizzazione amministrativa del dante causa non si sia ancora consolidata perchè non è trascorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di subingresso conseguente ad acquisto d'azienda/ramo d'azienda presentata dal dante causa (fatta salva la chiusura della pratica con esito positivo prima del termine dei 60 giorni per l'avvenuto accertamento a cura dell'ufficio dei requisiti necessari per il perfezionamento del subentro) o, comunque, perchè ancora in pendenza del termine indicato negli eventuali provvedimenti di invito a conformare adottati nei confronti del dante causa medesimo".

2. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

3. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto".

4. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Flavio Roux